


## CAPITOLATO DI POLIZZA

### ALL RISKS PROPERTY

La presente polizza è stipulata tra

	A.S.I.
	AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
	Viale del Politecnico snc
	00133 Roma

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

### Durata del contratto

<b>Dalle ore 00.00 del:</b>	<b>01/01/2015</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>31/12/2017</b>



**Contraente :** AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

**Codice Fiscale e Partita IVA:** Codice Fiscale 97061010589 e Partita IVA 03638121008

**Sede Legale:** Viale del Politecnico, snc – 00133 Roma

**Attività disciplinata dal** Decreto Legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 recante Riordino degli enti di ricerca e lo Statuto dell'ASI entrato in vigore il 1° maggio 2011 .

**Caratteristiche degli Insediamenti:**

Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza, sono costruiti prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che l'assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, i servizi, la mensa, le abitazioni che si trovino nell'ambito del singolo stabilimento.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

## DEFINIZIONI

### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Comunicazioni:** per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telefax e telegrammi.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione

**Franchigia:** importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico

**Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Partita:** insieme dei beni assicurati con un unico capitale

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Società:** l'impresa assicuratrice

### SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DIRETTI E MATERIALI

- **Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature) il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmisione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.
- **Archivi:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
- **Armadi forti:** armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente; serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica laterale; peso minimo 100 kg.
- **Arredamento:** mobilio, arredamento, archivi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti - tappezzerie, rivestimenti anche di pavimenti, serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario - escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
- **Attrezzature:** impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni e compreso comunque ciò che rientra nelle definizioni di "Apparecchiature elettroniche" e "Arredamento".
- **Casseforti:** Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle sopra descritte per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
- **Esplodenti:** Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
  - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
  - b) per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricati:** Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, o in uso, complete o in corso

di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano

naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

- . **Furto:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  - . **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
  - . **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
  - . **Macchinario:** per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci", "fabbricati" e "modelli e stampi".  
Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.
  - . **Merci:** per "Merci" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.  
Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.
  - . **Merci speciali:** si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:
    - D1- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare - espansite e sughero grezzo;
    - D2- se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;
    - D3- se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.
- Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.
- . **Modelli e stampi:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
  - . **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
  - . **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del «gelo» e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
  - . **Serramenti:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aereazione delle costruzioni;
  - . **Supporti di dati:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
  - . **Valori:** monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni diretti e materiali causati alle cose assicurate sia di proprietà che di terzi o anche in uso, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

*Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di diminuire il danno.*

**Art. 1.1 - Ubicazioni assicurate**

<b>PARTITA 1 - FABBRICATI</b>	<b>Valore assicurato</b>
<i>Rischio Locativo</i>	
Matera - (Conv. con la Regione Basilicata)	€ 4.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>
<i>Di Proprietà</i>	
Roma - Via del Politecnico snc, zona Tor Vergata	€ 50.853.482,12
<b>Totale PARTITA 1</b>	<b>€ 55.353.482,12</b>

<b>PARTITA 2 - CONTENUTO/ATTREZZATURE/IMPINTI</b>	<b>Valore assicurato</b>
<i>Presso la sede di Tor Vergata</i>	
Attrezzature/Impianti	€ 24.640.732,82
Contenuto (app. elettroniche, arredamento, macchinari)	€ 1.241.247,09
<b>Totale</b>	<b>€ 25.881.979,91</b>
<i>Presso le sedi di Tor Vergata e Matera</i>	
Mobili e arredi per ufficio	€ 1.665.148,28
Macchine d'ufficio	€ 227.125,28
Macchinari	€ 11.716.376,17
CED	€ 11.928.478,17
Libri (Materiale Bibliografico)	€ 233.761,51
APPARECCHIATURE GENERICHE	€ 2.303.925,85
Attrezzature scientifiche	€ 58.352.401,27
Impianti	€ 12.622.511,64
<b>Totale</b>	<b>€ 99.049.728,17</b>
<i>Presso Matera - Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo"</i>	
ASI Matera Timing	€ 500.000,00
ASI Matera Geodinamica	€ 50.000,00
ASI Matera PAF	€ 160.000,00
ASI Matera VLBI	€ 5.500.000,00
ASI Matera CED	€ 100.000,00
ASI Matera GPS escluso GPS.	€ 388.000,00

ASI Matera HW MLRO	€ 6.600.000,00
ASI Matera PAC	€ 1.354.150,00
ASI Matera Robotica	€ 1.611.621,94
Impianti GPS	€ 262.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 16.525.771,94</b>
<b>TOTALE partita 2</b>	<b>€ 141.457.480,02</b>

<b>PARTITA 3 - MACCHINARI, IMPIANTI, STRUMENTAZIONE OVUNQUE NEL MONDO</b>	<b>Valore assicurato</b>
<b>Totale Partita 3</b>	<b>€ 13.944.336,23</b>

<b>PARTITA 4 - RICORSO TERZI</b>	<b>Valore assicurato</b>
<b>Totale partita 4</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>

**Totale Somma Assicurata: € 215.755.298,37**

## 1.2 – Stima del patrimonio immobiliare della Contraente

*La Contraente si riserva la possibilità di effettuare la stima del patrimonio immobiliare avvalendosi di una società d'ingegneria ben vista dalla Società d'Assicurazione al fine di rendere operante il disposto di cui al punto 24 delle condizioni particolari - Assicurazione con dichiarazione di valore Convenzione - del presente contratto.*

Laddove a seguito di stima del patrimonio il valore assicurato risultasse superiore o inferiore del 30% a quello dichiarato alla data d'effetto del presente contratto, le Parti convengono espressamente il loro reciproco impegno nell'addivenire ad un congruo adeguamento dei limiti di risarcimento di polizza a fronte di un adeguato tasso di polizza e ricalcolo del relativo premio.

## Art. 1.3 – Limiti d'indennizzo e franchigie

Nel corso dell'annualità assicurativa, per uno o più sinistri, la Società non indennizza somma superiore a

- **Euro 24.000.000,00 , fermi restando i seguenti sotto limiti per sinistro :**

40% del capitale assicurato per singola partita	per danni causati da eventi Terremoto e Maremoto
80% del capitale assicurato per singola partita	per danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria
40% del capitale assicurato per singola partita	per danni causati da alluvioni, allegamento, inondazione, sovraccarico di neve;
€ 4.000.000,00	Per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato
80% del capitale assicurato per singola partita	Per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;

€ 400.000,00	per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro (p.to delle condizioni particolari) ;
€ 200.000,00	per danni da gelo;
€ 200.000,00	per spese di rimozione e ricollocamento cose non colpite dal sinistro ma all'interno dei siti danneggiati;
€ 100.000,00	per danni da grandine;
€ 100.000,00	per danni diretti e materiali di fenomeno elettrico alle cose assicurate che rientrano nella partita 2
€ 500.000,00	Per Maggiori spese
€ 100.000,00	per danni da acqua condotta e spese per la ricerca e la riparazione del guasto;

€ 80.000,00	per ricostruzione disegni, archivi, modelli stampi, (punto 8 del art. 4 – delimitazioni di garanzia);
€ 50.000,00	per danni alle cose assicurate avvenuto in occasione di operazioni di montaggio e smontaggio di cose che rientrano nella definizione di “Macchinario”;
€ 70.000,00	per Onorario periti;
€ 70.000,00	per Onorari architetti, ingegneri, consulenti;
€ 100.000,00	Per Furto e Rapina
€ 800.000,00	per Ricorso Terzi (p.to 3 delle condizioni particolari).

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'assicurato il seguente importo:

- scoperto del 10% col minimo di € 30.000,00 per danni diretti causati da Terremoto e Maremoto;
- € 20.000,00 per danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, alluvioni, allagamenti, inondazione;
- Limitatamente alla garanzia portavalori non viene prestato alcuno scoperto o franchigia.
- € 500 per ogni altra causa
- Relativamente alla partita 3, **macchinari impianti strumentazioni ovunque nel mondo**, in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore ad Euro 500.000,00, con il limite di Euro 250.000,00 per singola apparecchiatura, strumentazione o macchinario.
- scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per le sole apparecchiature elettroniche e CED.

## Art.2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A- i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno.
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurate al di fuori del recinto aziendale;

*a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.*

B- i danni causati da o dovuti a :

- guasto macchine;
- frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- costruzione o demolizione di fabbricati;
- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione,

corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione e vaporazioni;

- fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

### Art. 3 - Cose escluse dall'assicurazione

- cose in leasing e apparecchiature elettroniche se assicurati con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A..

### Art. 4 - Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono esclusi dalla garanzia le seguenti cose:
  - gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto;
  - **lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;**
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
  - merci poste all'aperto.I danni diretti e materiali causati da **pioggia, grandine, neve**, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- 2) Relativamente a **montaggio e smontaggio** l'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ad una macchina o ad un impianto conseguente alle operazioni di installazione, montaggio o smontaggio. L'indennizzo consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose danneggiate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per il montaggio o smontaggio.
- 3) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da **sovraccarico da neve** la Società non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri Compagnia generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.



- 4) Relativamente ai danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da **fuoriuscita di acqua** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
- a) da umidità, stillicidio;
  - b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
- 5) Relativamente a :
- **disegni, modelli, stampi e simili;**
  - **registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor;**
- la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.  
sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito in polizza.
- 6) Relativamente ai **Supporti dati**, non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.
- 7) Relativamente ai danni di **fenomeno elettrico** subiti dalle cose che rientrano nella partita 2, sono esclusi i danni materiali e diretti:
- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
  - b) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- 8) Premesso che per **Terrorismo, Sabotaggio** si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite e con scoperti e/o franchigie convenuti.
- 9) Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di **Terremoto**, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro, la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terremoto, tali danni nel limite e con scoperti e/o franchigie convenuti.

#### **Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "**Fabbricati**", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "**Macchinario**", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - "**Fabbricati**" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - "**Macchinario**" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - "**Merci**" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "**Fabbricati**" - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per "**Macchinario**" e "**Merci**" (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

#### **Art. 6 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 7 - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)**

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Macchinario" si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solo cose di reparti in stato di attività.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1. Furto, Rapina ed Estorsione ai Portavalori

L'assicurazione copre anche il furto e rapina di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori compresi sui portavalori e più precisamente come il:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata dal trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- furto, rapina od estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o sabotaggio anche a mezzo di ordigni esplosivi;

commessi sui dipendenti del Contraente appartenenti alle sedi elencate in allegato, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio esterno, che si rivolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Agli effetti dell'assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente è quella presso cui il dipendente stesso, al momento del sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea.

Vengono altresì compresi in garanzia:

- **gli effetti personali dei portavalori**, compresi denaro e gioielli, con un limite di Euro 2.582,00 per sinistro ed Euro 5.164,00 per anno.

Per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione ai Portavalori si farà riferimento all'elenco delle sedi e portavalori.

### 2. Terzi

Limitatamente ai beni di proprietà di terzi l'assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo convenuto e stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### 3. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa. Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'art.6 - Assicurazione parziale - delle «Norme che regolano l'assicurazione dei danni diretti e materiali».

### 4. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato e da colpa grave e dolo del dipendente.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

#### **L'assicurazione non comprende i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **5. Colpa grave**

A parziale deroga dell'art. 2 - Esclusioni - delle Norme che Regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti e Materiali e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

#### **6. Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 15, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **7. Compensazione fra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

#### **8. Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga dell'art. 6 - Assicurazione parziale -, delle «Norme che regolano l'assicurazione dei danni diretti e materiali» si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 30% (trenta per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell'art. 6 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

#### **9. Primo rischio**

In deroga all'art. 7 che precede, ogni danno di importo non superiore a euro 150.000,00, risarcibile a termini della presente polizza, viene liquidato a "primo rischio assoluto", ossia senza l'applicazione dell'art. 1907 CC, fermi i limiti, sottolimiti e franchigie di polizza.

#### **10. Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e € 103.291,38, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 1.032.913,80.

L'obbligazione della Società:

-è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci; -decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.  
L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.032.913,80 , qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **11. Onorario periti**

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

#### **12. Vicinanze pericolose**

Con riferimento al disposto degli art. 1 e 4 delle Condizioni generali di Assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **13. Onorari architetti - ingegneri - consulenti**

Viene convenuto che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'indennizzo includerà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **14. Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **15. Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **16. Macchinari presso terzi**

Fermo quanto previsto dall'articolo «Obblighi in caso di sinistro» - lettera e) - delle Condizioni generali di Assicurazione, i **macchinari** assicurati in polizza possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza fino ad un limite massimo complessivo pari al 15% della somma assicurata per la partita Macchinario.

#### **17. Spese di rimozione e ricollocamento**

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza

#### **18. Merci flottanti – denunce posticipate (non operante)**

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, una ulteriore somma, in aumento a quella assicurata alla partita "Merci", fino al massimo previsto in polizza alla partita "Merci flottanti".

Per ciascuna annualità assicurativa, il Contraente o l'Assicurato provvederà al versamento anticipato di un acconto premio pari a 2/10 della somma assicurata alla relativa partita.

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, **rimarrà** in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) Ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24.00 del l'ultimo giorno di ogni mese e termina alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese successivo.
- 2) l'assicurato trasmetterà alla Società , entro l'ultimo giorno di ciascun mese, il valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente.
- 3) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo

equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 4, in caso di mancata comunicazione si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa.

- 4) **la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno indicato in polizza;**
- 5) in caso di sinistro, previa verifica preliminare della corrispondenza alle registrazioni di cui al punto 2) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del sinistro, il valore della partita eccedeva il valore così determinato, si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.
- 6) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o frazionate applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.
- 7) la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
- 8) tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurato dichiara che il valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese antecedente all'attivazione della copertura è quello indicato alla relativa partita.

#### **19. Diminuzione valori - diminuzione di rischio**

Fermo quant'altro disposto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati o di diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente a casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **20. Modifiche negli stabilimenti e nuove acquisizioni**

Nell'ambito degli stabilimenti possono essere eseguite nuove costruzioni od acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alla sua attività, fino ad un valore massimo di € 2.582.284,50.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 C.C.

#### **21. Delimitazione territoriale**

L'assicurazione è operante entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Per la parte ovunque nel mondo è tutto il mondo.

#### **22. Sviluppo del premio di polizza**

Il premio annuo di polizza ed i tassi da applicarsi ai valori dichiarati sono riportati nel frontespizio.

#### **23. Clausola Broker**

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell'assicurazione alla società AON S.p.A. (sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Roma, Via Cristoforo Colombo 149 - 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker. Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all'Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa.

Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o fax, posta certificata, per il tramite del Broker.

#### **24. Maggiori costi**

La Società, a seguito d'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Assicurato cagionata da un evento garantito in polizza, rimborsa i maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell'attività, per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro.

Tali maggiori costi, a titolo esemplificativo, sono quelli anche sostenuti per:

- l'uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o danneggiati;
- il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo;

- le lavorazioni svolte presso terzi o commissionate a terzi;
- la fornitura di energia da parte di terzi;
- l'affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

Non sono risarcibili i maggiori costi dovuti al prolungamento dell'inattività a causa di:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o del contenuto imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stato di guerra.

Questi maggiori costi sono rimborsabili, nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito e con applicazione della franchigia.

## **25. Assicurazione con dichiarazione di valore – Convenzione (se operante)**

1) Il valore della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite assicurate e siti nell'ubicazione descritta sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'articolo «Valore delle cose assicurate» delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla Società di stima benevisa ..... in data .....(e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo «Assicurazione parziale» delle Condizioni Generali di Assicurazione salvo quanto previsto dal successivo punto 4).

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto articolo «Assicurazione parziale» delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3) Il Contraente è tenuto a consegnare alla Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
  - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
- purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 20% (ventipercento) delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 20%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell'articolo «Limite massimo di risarcimento» delle Condizioni Generali di Assicurazione, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 20%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;  
II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

#### **26. COASSICURAZIONE (laddove previsto)**

Il rischio è stato ripartito tra le seguenti società d'assicurazione, come dettagliato nel modulo allegato alla presente polizza.

#### **27. PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E DURATA DEL CONTRATTO**

Il pagamento del premio di prima rata sarà effettuato dal contraente entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che la polizza sarà in copertura dalle ore 24 del giorno di accettazione del contratto anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente e ferma restando la decorrenza del contratto e la sua durata nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate successive.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Se il contraente non paga il premio della prima rata e delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze. Trascorso tale termine, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto ai premi scaduti, o di esigere giudizialmente l'esecuzione.

#### **28. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

**Art. 1** - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.

### Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

**Art. 2** - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

### Modifiche dell'assicurazione

**Art. 3** - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Aggravamento del rischio

**Art. 4** - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

### Diminuzione del rischio

**Art. 5** - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

**Art. 6** - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Ispezione delle cose assicurate

**Art. 7** - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Mandato dei Periti

**Art. 8** - I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
  - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
  - c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9 delle C.G.A..
  - d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno»;
  - e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese e le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Obblighi in caso di sinistro**

**Art. 9** - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni - per i danni di furto e rapina entro il termine di 24 ore - da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, anche la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

### **Esagerazione dolosa del danno**

**Art.10** - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Procedura per la valutazione del danno**

**Art. 11** - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Recesso in caso di sinistro**

**Art.12** - Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dalle ore 24 del 120° giorno successivo a quello di ricevimento della lettera da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio, al netto o dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio e con preavviso di 30 (trenta) giorni per la garanzia Terremoto; in tal caso, la Società sarà tenuta al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile, per la garanzia Terrorismo Sabotaggio o per la garanzia Terremoto pari a quello indicato nel Modulo di Offerta.

#### **Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Art. 13** - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alle garanzie furto e rapina, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.

#### **Limite massimo dell'indennizzo**

**Art. 14** - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Pagamento dell'indennizzo**

**Art. 15** - Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

#### **Oneri fiscali**

**Art. 16** - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Foro competente**

**Art. 17** - Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.

#### **Rinvio alle norme di legge**

**Art. 18** - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni d'Assicurazione:

art. 8 (Mandato dei Periti);

art. 12 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);

art. 16 (scadenza Senza tacito rinnovo);

art. 18 (Foro competente)

art. 10 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);

art. 13 (Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);

art. 15 (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

l'Assicurato/Contraente

la Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Codice di comportamento ASI

- a) la Compagnia, dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI [www.asi.it](http://www.asi.it) e presso i responsabili degli Organismi di Vigilanza della Compagnia) ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto mediante sottoscrizione della copia allegata che costituisce parte integrante del presente Contratto.
- b) Tanto premesso La Compagnia, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
  - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c) L'inosservanza di tali impegni da parte della Compagnia costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Firma per accettazione  
LA COMPAGNIA ASSICURAZIONI

-----

A